

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2245 del 15/05/2020
Oggetto	DPR 59 2013 - DITTA STIF con attività di trasporto e logistica nel Comune di Ferrara - nuova AUA matrice scarico
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2309 del 15/05/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno quindici MAGGIO 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc. 34658/2020/AS/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Società “S.T.I.F. Servizi Terminal Intermodale Ferrarese s.r.l.” con sede legale ed attività nel Comune di Ferrara, località Pontelagoscuro, via degli Amanti n. 2 - Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di trasporto e logistica.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 08.11.2019, trasmessa dal S.U.A.P. del Comune di Ferrara ed assunta al P.G. di ARPAE il 04.12.2019 con il n. 186586, presentata al S.U.A.P. del Comune di Ferrara (registrata al PG del Comune n. 139462 del 08.11.2019 **pratica 2365/2019**) dalla Società “S.T.I.F. Servizi Terminal Intermodale Ferrarese s.r.l.”, nella persona di Grechi Roberto in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale ed attività nel Comune di Ferrara, località Pontelagoscuro, via degli Amanti n. 2, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che la società S.T.I.F. effettua l'attività di trasporto e logistica e presenta la suddetta istanza per la realizzazione di un parcheggio per auto articolati;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società S.T.I.F. per ottenere il titolo abilitativo allo scarico di acque di prima pioggia nel corpo idrico denominato canale Boicelli. Inoltre si allega all'istanza la comunicazione di rispetto dei valori di emissione ed immissione di rumore, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento comunale sulle attività rumorose;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”, e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

- Visto tuttavia l'art. 37 del DL n. 23 del 8/04/2020 che dispone in merito alla sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi;
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Visti
 - il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
 - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - la L.R. n. 5/06;
 - la L.R. 21/2012;
 - la L. 447/95
 - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
 - la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
 - la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";
 - la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005";

- Vista la nota del S.U.A.P. di Ferrara datata 24.12.2019 (assunta al P.G. di ArpaE n. 197891 del 24.12.2019) di sospensione del termine di conclusione del procedimento in attesa delle integrazioni richieste da Arpae SAC con nota registrata al PG del Comune n. 157776 del 16.12.2019;
- Vista la certificazione prot. n. 116545/19 della società HERA S.p.A. (assunta al PG di ArpaE n. 5830 del 15.01.2020), nella quale si comunica che l'immobile S.T.I.F. è inserito in zona con presenza di rete fognaria in dismissione e pertanto non accessibile all'allaccio, ;
- Vista la documentazione integrativa della società S.T.I.F., trasmessa dal S.U.A.P. del Comune di Ferrara (assunta al P.G. di ArpaE n. 24652 del 14.02.2020);
- Visto il Parere del Comune di Ferrara relativo all'impatto acustico, espresso con nota datata 17.02.2020 (assunta al P.G. di ArpaE n. 26850 del 19.02.2020);
- Vista la relazione tecnica favorevole di ArpaE S.T. (assunta al P.G. di ArpaE n. 41998 del 17.03.2020), con la quale si chiede una rappresentazione grafica della rete di scarico più esaustivo;
- Vista documentazione integrativa volontaria della società STIF, trasmessa con nota del S.U.A.P. di Ferrara datata 28.04.2020 (assunta al P.G. di ArpaE n. 62398 del 28.04.2020), contenente la rappresentazione grafica dello scarico più esaustiva;
- Visto che lo scarico delle acque di seconda pioggia nel canale Boicelli non è soggetta a vincoli o prescrizioni derivanti dal D.Lgs. 152/06;
- Considerato che le acque di prima pioggia derivano da un parcheggio per auto articolati, si ritiene opportuno stabilire il rispetto dei limiti di tutti i parametri indicati;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle

funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Dato atto che con DDG n.102/2019 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è la dottoressa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'incarico di funzione "AUA ed Autorizzazioni Settoriali";

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.A.P. del Comune di Ferrara alla Società "S.T.I.F. Servizi Terminal Intermodale Ferrarese s.r.l.", nella persona del titolare/legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed attività nel Comune di Ferrara, località Pontelagoscuro, via degli Amanti n. 2, codice fiscale e P.IVA n. 01065830380 per l'esercizio dell'attività di trasporto e logistica.

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale	Titolo Ambientale	Ente Competente
--------------------	-------------------	-----------------

interessato		
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (art. 124)	ARPAE
<i>Rumore</i>	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico autorizzato di acque di prima pioggia nel canale Boicelli è indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce Allegato A – RF.
2. Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 nel pozzetto di ispezione e campionamento, posto tra l'impianto di depurazione e lo scarico, indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce Allegato A – RF.
3. L'impianto di depurazione delle acque di prima pioggia deve corrispondere a quello rappresentato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "B" - Schema.
4. E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo.
5. Il pozzetto di campionamento posto immediatamente a monte dello scarico nel canale Boicelli, autorizzato con il presente atto, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per gli accertamenti da parte degli Organi di controllo. Tra il pozzetto di campionamento ed il punto di

scarico non dovranno essere presenti altri scarichi soggetti ad autorizzazione, ai sensi della normativa vigente.

6. Il pozzetto di ispezione e controllo dovrà essere munito di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta. L'apertura per il campionamento dovrà avere dimensione tra i 50X50 e 60X60 cm per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza.
7. La Ditta dovrà assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi.
8. La rete fognante, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo e pozzetti di campionamento, dovranno sempre essere mantenuti in perfetta efficienza e liberi da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui, la loro depurazione ed al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso.
9. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse.

B) IMPATTO ACUSTICO

1. L'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti del rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente.

- Nell'eventualità dovessero arrivare al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara delle segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, tale Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE, tramite S.U.A.P. del Comune di Ferrara, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.A.P. del Comune di Ferrara una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.A.P. del Comune di Ferrara.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello S.U.A.P. del Comune di Ferrara e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Ferrara, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Ferrara.

firmato digitalmente

La Responsabile del Servizio

Dott.ssa. Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.